



N° PAP-01612-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 11/12/2020 al 26/12/2020

L'incaricato della pubblicazione
Giuseppe PENTELICO

COMUNE DI FERRANDINA

Provincia di Matera

Copia

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 11/12/2020

| | |
|----------------|---|
| Oggetto | ID VIP: 5320 Istanza per il rilascio del provvedimento VIA nell'ambito del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. relativo al progetto di un impianto eolico denominato "Montagnola" composto da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 34 MW sito nel Comune di Ferrandina (MT) in loc. Montagnola, e delle relative opere di connessione site anche nel Comune di Salandra (MT) e Garaguso (MT). Proponente società GR Value Development Srl. Osservazioni |
|----------------|---|

L'anno **duemilaventi**, il giorno **undici**, del mese di **dicembre**, alle ore **18:39**, in Ferrandina e nella sala delle adunanze consiliari, in seduta ordinaria ed in seconda convocazione.

Convocatosi il Consiglio con avvisi scritti a domicilio di ciascun Consigliere, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Comunale, si è riunito in sessione ordinaria in videoconferenza così come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 01 del 14/05/2020.

Procedutosi all'appello nominale risultano presenti:

| N. | COGNOME | NOME | CARICA | Presente/ Assente |
|----|------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | MARTOCCIA | Gennaro | Sindaco | Presente in sala adunanze |
| 2 | MURANTE | Maria | Consigliere | Presente in sala adunanze |
| 3 | LISANTI | Carmine | Consigliere | Presente in sala adunanze |
| 4 | DI STEFANO | Maria Teresa | Consigliere | Presente in sala adunanze |
| 5 | RECCHIA | Gaetano | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| 6 | PERRIELLO | Michele | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| 7 | LOFIEGO | Maria Cristina | Consigliere | Presente in sala adunanze |
| 8 | ZIZZAMIA | Angelo | Consigliere | Presente in sala adunanze |
| 9 | GIASI | Nicola Alessio | Consigliere | Presente in sala adunanze |
| 10 | MAZZIOTTA | Girolamo | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| 11 | PIRRETTI | Tiziana | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| 12 | STIGLIANO | Leonardo | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| 13 | PAVESE | Vincenza | Consigliere | Assente |

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, la Sig.ra LOFIEGO Dr.ssa Maria Cristina ha assunto la Presidenza ed ha aperto la seduta con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Cosimo Basile.

Aperta la discussione in merito all'oggetto segnato al n. **05** dell'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme indirizzo dell'Assessore competente al ramo

Richiamato l'articolo 23, comma 4, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale, prevede che l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione afferente al procedimento di richiesta nel proprio sito web.

Vista la nota prot. n. 17152/2020 del 12.10.2020 con la quale la Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare comunicava al Comune di Ferrandina l'avvio della procedura di VIA-AUA - proponente società GR Value Development Srl - nonché dei seguenti titoli ambientali: autorizzazione paesaggista di cui all' art. 146 del Codice Dei Beni culturale Del Paesaggio di cui al D. Lgs 42/2004; autorizzazione culturale di cui all' art. 21 del Codice di cui al D.Lgs 42/2004; autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al RD n. 3267/1923 e al DPR n. 616/1977; autorizzazione antisismica di cui all' art. 94 del DPR n. 380/2001; compatibilità rispetto al PAI; autorizzazione allo scarico di cui all' art.124 del D.Lgs n. 152/2006, del progetto in oggetto.

Considerato che l'articolo 24, comma 1, del D.lgs. 152/2006 prevede che della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.

Considerato che l'articolo 27, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006 prevede che, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione sul sito web della documentazione di VIA e presentare le proprie osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale; entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici in indirizzo.

Vista e richiamata la documentazione afferente al su citato procedimento e pubblicata all'indirizzo web <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7458/10780>.

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28

Rilevato che l'art. 135 del D.Lgs. 42/04 prevede che le Regioni assicurino che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato e pertanto sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici" che definiscano le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile;

Considerato che la Regione Basilicata non è tuttora dotata del piano paesaggistico regionale nonostante che lo stesso sia in fase di redazione da diversi anni;

Vista la richiesta di Dichiarazione di interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/04, n. prot. dell'Ente 3419 del 21.02.2017, con la quale codesto Ente chiedeva di sottoporre ad esame di valutazione di patrimonio di interesse pubblico, tra gli altri, il territorio del Bosco di Montepiano al fine di tutelare, salvaguardare e valorizzare l'integrità dell'area.

Vista la D.G.C. n. 28 del 10.03.2017 "Documento Unico di Programmazione" e successivi, Missione 09.01, punto 4;

Rilevato che la Legge Regionale n. 54 del 30 dicembre 2015 "*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e nel territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010*" - ALLEGATO A (Art. 2 comma 1.2 e 1.3) stabiliva che "il buffer si incrementa fino a 10.000 mt nei casi di beni monumentali isolati posti in altura";

Visto il D.Lgs n. 34/2018, Art. 3 e 4 - "*Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali*";

Tenuto conto che il Castello di Uggiano ha ottenuto con Decreto del Ministro Della Pubblica Istruzione datato 6 marzo 1971 il Castello Di Uggiano la dichiarazione di interesse particolarmente importante ai sensi della legge n. 1093 del 1 giugno 1939, oggi D.Lgs n. 42/2004 e veniva quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela per i beni culturali.

Vista la D.G.C. n. 128 del 17.11.2020, avente ad oggetto "Richiesta di dichiarazione di interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 42/04 dei Casini, Masserie, Cappelle storiche e del Bosco di Monetepiano di Ferrandina - Atto di indirizzo.

Dato atto che nel territorio del Bosco di Montepiano insistono le seguenti masserie, casini e cappelle, manufatti che hanno creato, modificato, costruito la storia, le vocazioni territoriali e identitarie della Città, e che necessitano della valorizzazione, tutela e salvaguardia in armonia con il paesaggio:

- Casino Bitonto (436)
- Masseria Lobianco (402)
- Casino Mastromattei (450)
- Casino Turrini (460)
- Masseria San Nicola (484) - rinvenimenti di interesse archeologico/annessa Cappella San Nicola di Bari (387)
- Masseria La Parata (482) - rinvenimenti di interesse archeologico
- Masseria La Vecchia (404)
- Masseria Sant'Elia (398) - con annessa Cappella
- Masseria Valenzano (465)
- Masseria Murante (363)
- Cappella di Santa Maria della Stella

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 130/2020 e la documentazione alla stessa allegata con la quale l'organo esecutivo ha ritenuto doveroso sottoporre alla discussione consiliare, quale massimo consesso democratico cittadino, l'approvazione della proposta articolata nelle "Osservazioni" allegata alla presente deliberazione.

Ritenuto doveroso al fine di tutelare zone e beni di sicuro interesse storico-paesaggistico insistenti sul territorio approvare l'allegato documento recante le "Osservazioni" concernenti al procedimento di valutazione di impatto ambientale citato.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Considerato che la presente deliberazione non ha effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile.

Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, il controllo di regolarità ex art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano ed assenso verbale dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti

DELIBERA

Per i motivi analiticamente espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

Di approvare le "Osservazioni", allegate alla presente deliberazione, al fine di adempiere a quanto previsto dagli articoli 24 e 27 del D.Lgs. n. 152/2006 così come citati in premessa, in ordine all'istanza per il rilascio del provvedimento VIA nell'ambito del provvedimento unico ambientale - proponente società GR Value Development Srl - ID VIP: 5320.

Di esprimere, pertanto, parere contrario per le motivazioni di fatto e di diritto espresse nelle predette osservazioni in merito all'istanza per il rilascio del provvedimento VIA nell'ambito del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. relativo al progetto di un impianto eolico denominato "Montagnola" composto da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 34 MW sito nel Comune di Ferrandina (MT) in loc. Montagnola, e delle relative opere di connessione site anche nel Comune di Salandra (MT) e Garaguso (MT). Proponente società GR Value Development Srl".

Di inviare le predette osservazioni al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la crescita e lo sviluppo sostenibile e la qualità dello sviluppo, alla Regione Basilicata ed al proponente GRV Value Development S.r.l.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano ed assenso verbale dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto: ID VIP: 5320 Istanza per il rilascio del provvedimento VIA nell'ambito del provvedimento unico ambientale ai sensi dell' art.27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. relativo al progetto di un impianto eolico denominato "Montagnola" composto da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 34 MW sito nel Comune di Ferrandina (MT) in loc. Montagnola, e delle relative opere di connessione site anche nel Comune di Salandra (MT) e Garaguso (MT). Proponente società GR Value Development Srl.

Riscontro. Segnalazione. Osservazioni.

In riscontro alla nota prot. n. 17152/202 del 12.10.2020 con la quale la Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale comunicava a Codesto Ente l'avvio della procedura di VIA-AUA nonché dei seguenti titoli ambientali

- 1- autorizzazione paesaggista di cui all' art. 146 del Codice Dei Beni culturale Del Paesaggio di cui al D. Lgs 42/2004
- 2- autorizzazione culturale di cui all' art. 21 del Codice di cui al D.Lgs 42/2004
- 3- autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al RD n. 3267/1923 e al DPR n. 616/1977
- 4- autorizzazione antisismica di cui all' art. 94 del DPR n. 380/2001
- 5- compatibilità rispetto al PAI
- 6- autorizzazione allo scarico di cui all' art.124 del D.Lgs n. 152/2006, del progetto in oggetto,

Codesto ente SEGNALA quanto segue:

L'area interessata dal progetto, catastalmente individuata ai Fogli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, e 20, risulta avere prevalentemente la destinazione urbanistica come **ZONA AGRICOLA E1**, ad eccezione delle particelle riportate nei fogli di mappa 4, 8 e 9, che secondo la destinazione urbanistica del comune di Ferrandina sono in parte destinate a **ZONA AGRICOLA E1.B (Zona boscata a finalità produttive e di miglioramento boschivo località Pietraficcata, Farneto, la Scalancata)**.

Dalla Carta Forestale della Regione Basilicata risulta che l'aerogeneratore denominato Fer A5, posizionato sul Foglio di Mappa del Comune di Ferrandina n. 9 alla particella n. 2, è posizionato in area boscata.

Inoltre, si evince, sempre dalla Carta Forestale della Regione Basilicata che alcuni tratti dei cavidotti risultano attraversanti zone boscate (D.lgs n. 34/2018 Articoli n. 3 e 4).

L'aerogeneratore FerA4 inoltre ricade in prossimità della strada provinciale Ferrandina-Salandra a meno di 100 m. dalla sede stradale (Regione Basilicata DGR 175/2017 "Approvazione Delle Linee Guida" Art. 5).



Si rileva, inoltre, che Il progetto della società GR Value Development S.r.l. non ha considerato il dettato dell'art. 12 comma 7, del Decreto Legislativo n. 387 del 2003 e sue successive modifiche e/o proroghe, nella parte in cui prescrive che nella scelta di ubicazione degli impianti è obbligatorio tenere conto delle disposizioni di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli artt 7 e 8 della Legge 5 marzo 2001 n. 57, nonché dell'art. 14 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228 e loro successive modifiche e/o proroghe.

In particolare le previsioni di progetto collocherebbero gli impianti su aree a conduzione agricola sottoposte a regimi di qualità delle produzioni e su superfici olivateate di varietà colturali ricadenti negli elenchi di cui al disciplinare "IGP Olio lucano", iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette in forza di Regolamento UE n. 2020/1389 del 28 settembre 2020.

Tutti gli aerogeneratori, FerA1, FerA2, FerA3, FerA4, FerA5, FerA6, distano meno di 300 m. da fabbricati rurali, costituiti nel caso di specie da importanti masserie e "casini" che rappresentano non solo l'evolversi delle pratiche agricole aziendali, ma anche le fasi di sviluppo della ricca borghesia agraria della cittadina che proprio nel periodo della sua affermazione economica, agevolata dall'accaparramento dell'immenso patrimonio ecclesiastico e quindi a cavallo fra il XVIII e XIX secolo, realizzò o adeguò costruzioni già esistenti, coniugando le esigenze della conduzione aziendale con quelle di una comoda ed elegante vita in villa che portò ad arricchire quelle costruzioni con elementi costruttivi e decorativi di pregio e di significativa bellezza. Molte di queste costruzioni e perlomeno quelle più importanti o meglio conservate sono in attesa di essere riconosciute di particolare interesse storico-artistico dai competenti organi del MiBACT, ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.lgs. 42/04.

Di alcune di queste si riportano di seguito pochi elementi descrittivi, solo i più rappresentativi, per i quali si è in attesa del formale ed espresso riconoscimento del particolare interesse storico-artistico ai sensi degli artt. 10 e 13 D.lgs. 42/04:

- "Casino Bitonti", è stato realizzato nel 1916 su un altro manufatto riportato sulla mappa catastale del 1909 con il toponimo Casino Cupone;
- "Masseria Murante" è la classica masseria-palazzo del XIX secolo, con essenziali elementi decorativi costituiti da cornici in mattoni;
- "Masseria Lo Bianco", è stata costruita nel 1859 dall'ing. Brancucci di Grassano, progettista della stazione centrale di Milano. È un esempio rappresentativo, ottimamente conservato, delle ville di campagna con particolare raffinatezza costruttiva;
- L'edificio è stato costruito agli inizi del 1800 e la parte centrale è stata ampliata nel 1809 come riportato sul portale dell'ingresso principale. Gli ultimi rifacimenti risalgono al 1938, quando l'edificio subì una complessiva ristrutturazione;

- "Casino Turrini", è l'ampliamento del fabbricato originario risalente al 1695, come si rileva dalla data incisa sul portale d'ingresso. L'ampliamento fu realizzato nella prima metà del 1800 dall'ingegnere Giambattista Turrini, originario di Verona, ma trasferitosi a Ferrandina per motivi di lavoro. Particolare elemento di questa costruzione è il prospetto principale sormontato da quinte triangolari a chiusura delle coperture;
- "Masseria San Nicola o Ciquera", sorge in un'area molto ricca di testimonianze archeologiche, ed è senza dubbio di epoca molto più remota a quella del 1738 che è quella della platea nella quale viene riportata per la prima volta. È una costruzione imponente, realizzato in più tempi, con una scala su archi che porta ad un terrazzo che, a sua volta, precede l'accesso all'abitazione padronale; accesso che costituisce un importante elemento di prestigio;
- "Masseria La Parata", è insediata in un'area molto interessante anche dal punto di vista archeologico, nelle vicinanze sono stati scoperti i resti di un antico tempio del V sec. a.C. dedicato ad Hera. Faceva parte della difesa "Le Caporre", donata da re Ferrante a Federico Malvinni, educatore dei suoi figli e agli inizi del XVII secolo donata al convento di S. Chiara;
- "Masseria Sant'Elia", prende il nome dall'omonima annessa cappella. È un grande complesso aziendale appartenuto alla badia di Ognissanti di Uggiano; dal XVI secolo passò all'ordine dei domenicani e quindi al convento dei domenicani di Ferrandina, sino alla sua soppressione avvenuta nel 1809. Rimane un fabbricato di notevole entità, articolato in più corpi di fabbrica di diversa datazione;
- "Casino S. Maria di Valenzano", secondo alcuni è il complesso più antico e ricco di storia di Ferrandina. È il classico esempio di trasformazione di una masseria in casino di campagna. È stato di proprietà dell'Ordine Domenicano dal 1474, ma esisteva già da prima, come attestato da documenti storici. È composto da vari fabbricati di epoche diverse, compresa la cappella denominata S. Maria di Valenzano d'origine remotissima, risalente ai primi insediamenti bizantini, come attesterebbe una statua lignea di Madonna in trono, ivi ritrovata.

Con Decreto del Ministro Della Pubblica Istruzione datato 6 marzo 1971, il Castello Di Uggiano veniva dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della legge n. 1089 del 1 giugno 1939, oggi D. Lgs n. 42/2004 e veniva quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela per i beni culturali.

Questo complesso architettonico, di cui restano ormai significativi ruderi, sorge sul crinale di una collina, situato a nord-ovest dell'abitato di Ferrandina. Per la posizione e la sua altitudine domina un vasto territorio, delimitato dalla valle del Basento e i fiumi Vella e Salandrella. La roccaforte occupava una superficie di notevole estensione e intorno alle mura si sviluppava l'insediamento urbano, di cui restano poche tracce; i resti più estesi sono quelli relativi alle chiese di San Lorenzo, l'antica Chiesa Madre, e di San Domenico, l'antica abbazia benedettina di Ognissanti. Del complesso domenicano sono ancora visibili le mura perimetrali col tetto sprofondato e si può riconoscere l'impianto di una chiesa a navata unica. Oltrepassata la

chiesa di San Domenico e scendendo giù a valle, si trova ancora l'antica fontana, chiamata comunemente "pilaccio di Uggiano".

Dei ruderi del castello è possibile notare un maestoso portale con arco a sesto acuto, resti delle torri da difesa a forma quadrata, tracce degli appartamenti del castellano e di ambienti destinati a rappresentanza, resti di cortili, pozzi, solai, servizi igienici. Alcuni studiosi locali attribuiscono a questo luogo un'origine antichissima, ma è solo a partire dal XII secolo che si hanno notizie storiche sulla sua esistenza. Al dominio normanno-svevo successe quello angioino e nel 1269 Uggiano venne donato a Pietro Belmonte, Conte di Montescaglioso. Agli inizi del XIV secolo passò ad Azzo d'Este, recatogli in dote dalla sposa Beatrice, figlia di Carlo d'Angiò che rimasta vedova si risposò con Bertrando del Balzo, a cui portò in dote lo stesso feudo.

Pirro del Balzo che ereditò il castello, nel 1485 venne privato da Ferdinando I d'Aragona di tutti i suoi beni, per aver capeggiato la Congiura dei Baroni.

Il castello quindi passò a Federico d'Aragona che fondò, per i profughi Uggiano distrutto a causa di un terremoto o di un assedio, la nuova città cui diede il nome di Ferrandina.

I resti del castello, quindi, sono certamente ricchi di storia e, in virtù della loro importanza identitaria per la comunità cittadina, sono stati recentemente acquisiti dal Comune, eccetto che per una minima quota, per la quale pende la relativa procedura espropriativa.

Con Legge Regionale n. 54 del 30 dicembre 2015 la Regione Basilicata recepiva i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabile. L'allegato A paragrafo 1, sottoparagrafo 1.2, di cui all' articolo 2 della Legge sopra citata, stabiliva che "il buffer si incrementa fino a 10.000 mt nei casi di beni monumentali isolati posti in altura".

Premesso quanto detto ed esplicitato, si constata che:

l'aerogeneratore FerA1 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 6.500 mt.;

l'aerogeneratore FerA2 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 6.200 mt.;

l'aerogeneratore FerA3 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 5.300 mt.;

l'aerogeneratore FerA4 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 5.300 mt.;

l'aerogeneratore FerA5 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 4.800 mt.;

l'aerogeneratore FerA6 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 4.600 mt. ;

PERTANTO SI OSSERVA E SI ESPRIME PARE NEGATIVO SUSSISTENDO

- la violazione del D.Lgs n. 34/2018 articoli n. 3 e 4 laddove l'aerogeneratore Fer A 5 ricade in area boscata e tratti di cavidotti degli aereogeneratori attraversano le aree boscate;

- la violazione dell'articolo 5 delle Linee Guida per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, con potenza superiore ai limiti stabiliti dalla Tabella A del D.Lgs n. 387/2003, approvate con Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 175 del 2 marzo 2017, laddove l'aerogeneratore FerA4 è posizionato a meno di 100 mt. dalla sede stradale della strada provinciale Ferrandina Salandra;
- la violazione della Legge Regionale della Regione Basilicata n. 54/2015 Allegato A sotto paragrafo 1.2, laddove tutti e sei gli aerogeneratori distano meno di 10 Km in linea d'aria dal Castello di Uggiano dichiarato, dal 1971, di particolare importanza storico-artistica e sottoposto alla normativa di tutela per i beni culturali.

 IL SINDACO
Prof. Genaro MARZANO
Genaro Marzano

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 11/12/2020

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Presidente

F.to: Dr.ssa Maria Cristina LOFIEGO

Il Segretario Generale

F.to: Dott. Cosimo BASILE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 11 DIC 2020

Il Responsabile della pubblicazione

F.to: GIUSEPPE TENELICO

Il Responsabile Area Amministrativa

F.to: Rag. Donato LA RAIA

PARERI DI REGOLARITA'

- Il Responsabile competente, per la regolarità tecnica, ha espresso il suo parere: FAVOREVOLE

Area Tecnica

F.to: Ing. Antonio MELE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ferrandina, 11 DIC 2020

Il Segretario Generale

F.to: Dott. Cosimo BASILE

Si dispone la trasmissione della presente deliberazione, per la relativa esecuzione, ai seguenti uffici:

Area Amministrativa Area Finanziaria Area Tecnica Area Vigilanza

Il Segretario Generale

F.to: Dott. Cosimo BASILE

È copia conforme all'originale.

Data 11 DIC 2020

Area Amministrativa
Il Responsabile
Rag. Donato LA RAIA

